



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



**Oggetto:** Prevenzione incendi e tutela salute pubblica. - Pulizia e bonifica terreni privati siti in Scicli, in Via Sila e Via Porto Maggiore.

## IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, in forza del quale il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n°112, in cui fra le attività di "protezione civile" è altresì prevista la lotta agli incendi boschivi;

VISTO l'art. 40 della L. R. n°16 del 6 Aprile 1996, e succ. mod. e int. Con cui vengono dettate precise disposizioni in materia di "*Fuochi controllati in agricoltura*" circa l'obbligo di regolamentazione e relative sanzioni in caso di violazione di regolamento.

VISTA la delibera di C.C. N°71 del 16/09/2008, con la quale in conformità al suddetto disposto normativo è stato approvato il "*Regolamento sui fuochi controllati in agricoltura*";

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n°145 del 29/06/2012, con la quale è fatto obbligo di mantenere pulite e sgombra di ogni residuo tutte le aree inedificate la cui vegetazione spontanea può favorire l'insorgere di incendi attendendo alla pubblica incolumità;

VISTO il testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n°1265;

VISTA la nota prot. Gen n°25464 del 26/09/2012 a firma di tutti cittadini abitanti in prossimità dei terreni abbandonati di Via Sila e Via Porto Maggiore, nella quale si lamenta lo stato di degrado e abbandono in cui versano i suddetti terreni;

ACCERTATO che i predetti terreni privati siti in Scicli sono di proprietà dei Sigg. Betto Rosa, Conti Carmela, Inclimona Maria Stella, Inclimona Vincenzo per quanto riguarda le p.lle 375 e 87, e dei Sigg. Cartia Luigi Carmelo, Cartia Maria Rosa, e Giuca Inclimona Margherita, per quanto riguarda le p.lle 376 e 377;

VERIFICATO che i sopradetti terreni risultano incolti ed in totale stato di abbandono, tali da costituire ricettacoli ed habitat per ratti, volatili, rettili, insetti nocivi quant'altro, con grave nocumento all'igiene e alla salute e incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 54 e 50 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto D. lgs.18 agosto 2000, n°267, come modificato dalla L. n°125 del 24 luglio

2008(di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n°92) che consentono al Sindaco quale Ufficiale di Governo di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti allo scopo di reprimere e prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità nonché di emanare provvedimenti in ambito sanitario e di igiene pubblica;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n°689, e succ. mod. e int., recante modifiche al sistema penale ;

VISTA la delibera di G. C. n°152 del 24 giugno 2010 con la quale è stato espressamente approvata la determinazione e fissazione dell'importo di € 500,00 quale importo minimo previsto ai fini del pagamento in misura ridotta delle sanzioni irrogate a seguito di accertata violazione delle ordinanze ex art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'art.17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

## ORDINA

in solido ai Sigg.ri Betto Rosa nata a Scicli il 05/03/1917 e residente a Roma in Monte delle Gioie n°1/D, Conti Carmela nata a Scicli il 24/12/1972 ed ivi residente in Via Regina Margherita n°42, Inclimona Maria Stella nata a Scicli il 27/06/1928 e residente a Siracusa in Via Tucidide n°16, Inclimona Vincenzo nato a Scicli il 08/06/1927 e residente a Catania in Via Mineo n°22, Cartia Luigi Carmelo nato a Catania il 16/07/1966 e residente a Scicli in Via Alghero n°11 e Cartia Maria Rosa nata a Catania il 02/08/1967 e residente a Scicli in Corso Mazzini n°19, di provvedere improrogabilmente, nel termine di giorni 15 dalla notifica del presente provvedimento, al decespugliamento e alla totale bonifica nonché alla rimozione di ogni materiale residuo, relativamente ai suoli siti in Scicli, Via Sila e Via Portomaggiore, censito in catasto al foglio 137, p.lle 375 e 87 e 376 e 377.

## DISPONE

che l'inottemperanza al superiore ordine, in richiamo ai citati disposti normativi e regolamentari comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria di € 500,00 oltre al contestuale deferimento all'Autorità Giudiziaria competente per violazione dell'art 650 c.p. Che testualmente recita *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato(c.p. 336,337,338), con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206"*;

che la presente ordinanza, a cura del Settore competente a darvi esecuzione, sia notificata ai diretti interessati.

**COMUNICA**

che il Corpo di Polizia Municipale, la Tenenza dei Carabinieri di Scicli e tutte le Forze di Polizia, avendone titolo, vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza e sull'ottemperanza della stessa entro i termini indicati.

Si certifica la regolarità del  
presente provvedimento  
e degli atti allo stesso connessi  
(Geom. Antonino Bonincontro)



IL SINDACO  
(Dott. Francesco Susino)

